



DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

**d’iniziativa dei senatori GARRUTI, TONINELLI, MANTOVANI, PERILLI
e SANTANGELO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 DICEMBRE 2021

Modifiche agli articoli 32 e 33 della Costituzione per la promozione
dell’educazione sportiva

ONOREVOLI SENATORI. — La valorizzazione dello sport è un tema che riguarda diversi aspetti della vita sociale. Aspetti tutelati dall'ordinamento costituzionale solo in via interpretativa. Si tratta di profili che attengono alla dimensione del privato e quindi alla personalità dell'individuo, il quale, tramite lo sport, può valorizzarsi sia rispetto alla propria sfera personalissima sia, secondo il meccanismo descritto dall'articolo 2 della Costituzione, nelle formazioni sociali. In questo senso la dimensione sociale dello sport contribuisce, contemporaneamente, a valorizzare il singolo, le formazioni sociali e la società intera. Per questa assoluta rilevanza, è necessario dare un esplicito rilievo costituzionale allo sport in riferimento, almeno, alle sue dimensioni più evidenti.

Lo sport è sicuramente un'opportunità di emancipazione e, pertanto, di eguaglianza tra i cittadini ai sensi dell'articolo 3 della Costituzione. Alla luce di questa peculiare caratteristica, che colloca lo sport come materia trasversale, idonea a incidere in diversi settori della vita sociale e comparti dell'ordinamento, il presente disegno di legge intende modificare la Costituzione dando rilevanza alla materia in almeno tre contesti, nell'ambito di due articoli della Costituzione (articoli 32 e 33 della Costituzione): la rilevanza dello sport sotto il profilo della salute individuale e pubblica; l'importanza culturale dello sport e quindi la necessità dell'insegnamento delle attività sportive e dei valori che da esse si veicolano nella società.

Tale secondo ambito consente di valorizzare lo sport anche come volano per la realizzazione personale e sociale.

Più nello specifico, l'articolo 1 del presente disegno di legge costituzionale modifica l'articolo 32 della Costituzione, evidenziando esplicitamente il nesso tra l'educazione fisica e le attività sportive con il diritto alla salute di ciascun cittadino.

L'articolo 2, infine, modifica l'articolo 33 della Costituzione, disponendo che la Repubblica «riconosce e tutela» l'insegnamento delle discipline e dei valori sportivi. Impegna la Repubblica a rimuovere gli ostacoli economici e sociali perché la persona possa partecipare alla cultura e alla vita sportiva del Paese. Non occorre dilungarsi sulla evidente necessità di garantire maggiori occasioni di partecipazione alle attività sportive sul territorio nazionale con evidente giovamento per l'intera società in termini di formazione e salute dei consociati.

Si tratta di un testo che intende proporre un punto equilibrato da cui avviare un serio e profondo dibattito parlamentare sull'opportunità di prevedere norme precettive evidenti di tutela dello sport in tutte le sue principali dimensioni. Chiaramente, solo alla luce di tale operazione sarà possibile bilanciare adeguatamente i profili personali e quelli sociali di tale materia, che comunque incidono trasversalmente nei diversi contesti dell'economia, della cultura, della salute e più in generale dello sviluppo della personalità.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

(Modifica all'articolo 32 della Costituzione)

1. All'articolo 32 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« La Repubblica tutela la salute mediante la promozione dell'educazione fisica e dell'attività sportiva ».

Art. 2.

(Modifica all'articolo 33 della Costituzione)

1. All'articolo 33 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« La Repubblica riconosce e tutela l'insegnamento dello sport e dei valori sociali che esso comporta, rimuove gli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono l'effettiva partecipazione della persona alla cultura e alla vita sportiva del Paese ».

€ 1,00